



COPIA

COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale** N. **25**

OGGETTO :

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 CONFERMA.

L'anno **duemilaquindici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18** e minuti **15** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il **Consiglio Comunale**

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRINO SERAFINO	SINDACO	P	
MANFREDI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P	
CATTANEO LUCA	CONSIGLIERE	P	
D'ALOIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
SCANDALE ILENIA BARBARA	CONSIGLIERE	P	
CAPOZZIELLI GIANLUCA	CONSIGLIERE		G
VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA	CONSIGLIERE	P	
BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V.	CONSIGLIERE	P	

Totale 7 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor MAGGIO DOTT. ALDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente l'Assessore esterno Signor COLACICCO GRAZIANO senza diritto di voto.

Assume la presidenza il Vice Presidente Signor BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V. a seguito di specifica elezione, ai sensi dell'art. 9 bis dello Statuto Comunale, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. N. 25 del 31.07.2015

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 CONFERMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore Colacicco Graziano:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art.1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art.4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della Legge 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art.10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n.102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della Legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art.1 della Legge 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto altresì l'art.52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/08/2014;

Vista la delibera di C.C. n° 22 del 05/08/2014 di approvazione delle aliquote per l' anno 2014;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto Il Decreto del MINISTERO DELL' INTERNO del 13/05/2015 che ha prorogato al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, confermando quelle del 2014, le aliquote e detrazioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n° 7

Voti favorevoli n° 5

Voti contrari n° 2 (Valente Lucia Maria Concetta e Bellone Cappuccio Settimio Vittorio)

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IMU - CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	3,0	€ 200,00
Regime ordinario dell' imposta	9,5	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D	9,5	
Aree Fabbricabili	9,5	
Terreni agricoli	9,5	

2) di dare atto:

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Successivamente,

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti n° 7

Voti favorevoli n° 5

Voti contrari n° 2 (Valente Lucia Maria Concetta e Bellone Cappuccio Settimio Vittorio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati:

IL VICE PRESIDENTE
f.to BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MAGGIO DOTT. ALDO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

5/08/2015 (art. 124 del D.lgs 267/2000)

è copia conforme all'originale per uso amministrativo

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li **5/08/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DOTT. ALDO

=====

Divenuta esecutiva in data _____ **in quanto:**

Dichiarata immediatamente eseguibile

Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione _____ (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE